

# STATUTI

## Associazione

# Soccorso d'inverno Ticino

## 1. Nome e Sede

1. Con la denominazione di "Soccorso d'inverno Ticino" (di seguito designata come "Associazione") è costituita un'Associazione di utilità pubblica e di durata illimitata ai sensi dell'art. 60 e seguenti del Codice Civile Svizzero.
2. L'Associazione non persegue scopi di lucro, né promuove interessi propri.
3. La sua sede legale è presso l'ufficio della Sezione cantonale.
4. L'Associazione è un'organizzazione cantonale del Soccorso svizzero d'inverno, ne realizza gli scopi e ne assume le responsabilità derivanti da tale appartenenza sul territorio del Canton Ticino.
5. L'Associazione rispetta la neutralità sul piano religioso e politico.

## 2. Scopi

1. Scopi principali dell'Associazione sono, tramite prestazioni finanziarie, consulenze o prestazioni in natura, gli aiuti a singole persone e nuclei familiari in momentanee situazioni di difficoltà.
2. L'Associazione promuove un intervento puntuale per prevenire, a lungo termine, l'emergere di situazioni di disagio sociale.
3. L'Associazione fornisce le informazioni utili per ottenere aiuti supplementari o indirizza i richiedenti verso i servizi pubblici o privati competenti.
4. L'Associazione può promuovere in maniera diretta progetti in ambito sociale o sostenere indirettamente attività proposte da altre istituzioni d'utilità pubblica o sociali nel Canton Ticino, corrispondenti ai suoi principi.
5. L'Associazione collabora, nel caso in cui le sia chiesto, con le istituzioni pubbliche e con altre organizzazioni sociali e coordina con esse i propri interventi assistenziali.
6. L'Associazione non assume compiti che spettano per legge alla Confederazione, al Cantone o ai Comuni.
7. L'Associazione svolge le sue funzioni in stretta collaborazione con il Soccorso svizzero d'inverno e i suoi rispettivi Organi. Si conforma ai suoi principi.

## 3. Soci dell'Associazione

1. Possono diventare Soci dell'Associazione tutte le persone fisiche o giuridiche che ne condividono lo spirito e le finalità. Ogni Socio individuale o istituzionale ha diritto a un voto all'Assemblea generale. Le persone giuridiche possono nominare un rappresentante. Ai Soci onorari è riconosciuto solo il diritto di voto consultivo.
2. La qualità di Socio è garantita tramite il versamento della quota sociale definita annualmente dall'Assemblea generale.
3. La qualità di Socio decade con il decesso, le dimissioni, il mancato pagamento della quota sociale o la radiazione.
4. Per ragioni gravi, a motivo di azioni contro gli scopi e il bene dell'Associazione, un Socio può essere radiato su proposta del Comitato esecutivo da parte dell'Assemblea generale, con un voto a maggioranza assoluta.

## 4. Organizzazione dell'Associazione

Gli Organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea generale
- il Comitato esecutivo
- la Sezione cantonale
- l'Ufficio di revisione



## 5. Assemblea generale

### 5.1. Composizione e compiti dell'Assemblea generale

1. L'Assemblea generale è l'organo supremo dell'Associazione. Si riunisce di regola in forma ordinaria una volta l'anno. È convocata dal Comitato esecutivo con preavviso scritto di almeno 15 giorni, corredato dall'ordine del giorno.
2. Su richiesta scritta di almeno un quinto dei Soci (esclusi i Soci onorari e i Soci che non hanno pagato la quota sociale annua) o del Comitato esecutivo, può essere convocata una seduta straordinaria. Per quanto riguarda la richiesta da parte dei Soci, essa deve pervenire per lettera raccomandata al Comitato esecutivo. La convocazione straordinaria deve aver luogo entro un mese dalla sua richiesta.
3. I compiti dell'Assemblea generale sono i seguenti:
  - designare il/la Presidente del giorno e due Scrutatori;
  - approvare o modificare l'Ordine del giorno presentato dal Comitato esecutivo;
  - discutere e approvare il Verbale dell'Assemblea generale precedente;
  - esaminare e approvare, dandone scarico al Comitato esecutivo, il Rapporto d'attività annuo, i Conti d'esercizio e il Rapporto di revisione;
  - discutere e approvare i Preventivi dell'esercizio contabile successivo;
  - discutere e approvare le linee direttive proposte dal Comitato esecutivo sulle azioni d'intervento finanziario, sulla raccolta dei fondi necessari per lo svolgimento delle attività dell'Associazione e sul loro utilizzo;
  - nominare il/la Presidente, il/la Vice-presidente e gli altri Membri del Comitato esecutivo;
  - designare l'Ufficio di revisione;
  - definire la quota sociale annua;
  - dietro proposta del Comitato esecutivo, accettare i Soci onorari e radiare i Soci ordinari dell'Associazione;
  - discutere, modificare e votare gli Statuti dell'Associazione;
  - decidere lo scioglimento dell'Associazione.

### 5.2. Funzionamento dell'Assemblea generale

1. Per esercitare il proprio diritto di voto all'Assemblea generale ordinaria, ogni Socio individuale o istituzionale deve aver pagato la propria quota sociale annua entro il 30 giugno.
2. Ogni Socio ha diritto a esprimere un solo voto. Sono escluse le deleghe per Soci assenti.
3. Le decisioni assembleari sono prese a maggioranza assoluta dei voti espressi. Le astensioni non sono conteggiate nel computo dei voti espressi. I voti sono espressi a mano alzata, salva la richiesta del voto segreto da parte di almeno un terzo degli aventi diritto presenti.
4. Le decisioni assembleari relative alla modifica degli Statuti, alla radiazione di Soci o allo scioglimento dell'Associazione devono essere prese alla maggioranza assoluta degli aventi diritto presenti.
5. In caso di parità dei voti espressi, decide il/la Presidente del giorno.
6. Di ogni riunione assembleare sarà redatto un verbale decisionale.

## 6. Comitato esecutivo

### 6.1. Composizione e compiti del Comitato esecutivo

1. Il Comitato esecutivo deve essere composto da almeno 5 Membri (Presidente, Vice-presidente e tre membri) e da un massimo di 7, i quali sono eletti dall'Assemblea generale.
2. Il Comitato esecutivo si riunisce almeno quattro volte l'anno su convocazione scritta del/della Presidente o, in sua assenza, del/della Vice-presidente.
3. I compiti specifici del Comitato esecutivo sono i seguenti:
  - mettere in atto le decisioni assembleari e, in particolare, le linee direttive
  - nominare Collaboratori e Collaboratrici della Sezione cantonale e verificarne incarichi e competenze, dietro proposta del/della Direttore/Direttrice cantonale, corredata da competenze del



- nominare il/la Direttore/Direttrice cantonale e definirne le mansioni;
- definire il diritto di firma e di rappresentanza dell'Associazione che viene raccolto nel Regolamento del Soccorso d'inverno Ticino;
- istituire e sciogliere gruppi di lavoro, definendone mandato e competenze;
- convocare l'Assemblea ordinaria una volta l'anno e, su richiesta, l'Assemblea straordinaria;
- proporre all'Assemblea la nomina di nuovi Membri di Comitato;
- proporre all'Assemblea la nomina di Soci onorari e la radiazione dall'Associazione di Soci ordinari.

## 6.2. Funzionamento del Comitato esecutivo

1. I Membri del Comitato esecutivo sono eletti per un periodo di 3 anni. Possono essere rieletti al massimo altre due volte.
2. Qualunque Membro del Comitato esecutivo ha il diritto di presentare le proprie dimissioni per scritto, in ogni momento. In genere, il suo mandato scade alla successiva Assemblea generale ordinaria.
3. I Membri del Comitato esecutivo svolgono il loro lavoro a titolo volontario e gratuito. Possono chiedere un rimborso spese come da Regolamento del Soccorso d'inverno Ticino.
4. Le decisioni del Comitato esecutivo sono prese a maggioranza assoluta dei Membri presenti. Sono ammesse delibere a mezzo di circolare. Perché le delibere, da parte di Membri presenti o a mezzo di circolare, siano valide, almeno 2/3 dei Membri di comitato devono aver espresso il loro voto. In caso di parità dei voti espressi, decide il/la Presidente.
5. Di ogni riunione del Comitato esecutivo, come pure di ogni delibera a mezzo di circolare, sarà redatto un verbale decisionale.

## 7. La Sezione cantonale

1. La Sezione cantonale è diretta dal/dalla Direttore/Direttrice cantonale, il/la quale risponde del proprio operato al Comitato esecutivo. Lo stesso deve agire in linea con le direttive del Soccorso svizzero d'inverno e della Zewo.
2. La Sezione cantonale si attiva nella ricerca dei fondi necessari all'Associazione, con il diretto sostegno del Comitato esecutivo.
3. Per il disbrigo delle sue funzioni specifiche, il/la Presidente costituisce l'interlocutore/ interlocutrice principale del/della Direttore/Direttrice.
4. Il/La Direttore/Direttrice cantonale opera secondo i principi del Soccorso svizzero d'inverno, collabora con il Comitato esecutivo nel definire le linee d'azione fondamentali ed è responsabile dell'uso efficace e parsimonioso dei mezzi finanziari a disposizione dell'Associazione.
5. Il/La Direttore/Direttrice cantonale non fa parte del Comitato esecutivo ma può partecipare alle relative sedute su espressa richiesta di quest'ultimo.
6. Il/La Direttore/Direttrice cantonale gestisce le finanze e assicura la struttura amministrativa dell'Associazione.
7. La Sezione cantonale tratta con la dovuta discrezione e celerità le domande d'intervento finanziario, emette le decisioni relative alle elargizioni e ne informa per scritto le parti.
8. La Sezione cantonale collabora e interagisce con le istanze pubbliche o private coinvolte nel disbrigo delle proprie attività e nella messa in opera dei propri principi fondamentali.
9. La Sezione cantonale interagisce in maniera propositiva con la Direzione centrale svizzera.
10. La Sezione cantonale assume altri incarichi specifici attribuiti dal Comitato esecutivo.

## 8. L'Ufficio di revisione

1. Bilancio e conto economico annui sono sottoposti a revisione all'Ufficio designato dall'Assemblea

...

soccorso svizzero d'inverno  
winterhilfe schweiz  
secours suisse d'hiver  
succurs svizzer d'enviern

2. Esso esamina la contabilità in modo indipendente e redige il Rapporto di revisione all'attenzione dell'Assemblea generale.
3. Il suo incarico è attribuito dall'Assemblea generale per 2 anni. È rinnovabile senza limiti di tempo.

## 9. Mezzi finanziari e materiali

1. I mezzi finanziari a disposizione dell'Associazione sono i seguenti:
  - quote sociali decise dall'Assemblea generale;
  - donazioni private, elargizioni istituzionali, collette o legati;
  - sussidi erogati dal Comitato centrale svizzero;
  - altri ricavi da azioni specifiche o attività proprie, conformi ai suoi principi direttivi.
2. Per la realizzazione dei suoi scopi sociali, l'Associazione organizza raccolte di fondi nel Cantone. Collabora, in particolare, con il Comitato e la Direzione centrali svizzeri nell'organizzazione, promozione e realizzazione della Colletta nazionale annua o di altre azioni specifiche nazionali.

## 10. Responsabilità finanziaria

1. L'Associazione risponde unicamente dei suoi attivi.
2. È esclusa la responsabilità finanziaria personale dei singoli Soci.
3. La Sezione cantonale opera secondo i limiti di spesa definiti nel Regolamento del Soccorso d'inverno Ticino.

## 11. Durata dell'esercizio contabile

L'esercizio contabile annuo inizia il 1° luglio dell'anno corrente e si chiude il 30 giugno dell'anno successivo.

## 12. Approvazione degli Statuti ed entrata in vigore

I presenti Statuti sono stati vidimati dal Comitato centrale del Soccorso svizzero d'inverno il 25 settembre 2019 e sono stati approvati dall'Assemblea generale ordinaria del Soccorso d'inverno Ticino del 19 ottobre 2019. Entrano immediatamente in vigore, sostituendo gli Statuti cantonali del Soccorso d'inverno Ticino del maggio 1971 e modificati il 1. luglio 1998. Ulteriori modifiche degli Statuti approvate dall'Assemblea generale: 12 novembre 1999, 2 dicembre 2004, 7 ottobre 2008, 1. luglio 2010, 13 maggio 2013, 1. luglio 2013, 1. luglio 2014, 25 novembre 2015 (dopo il decesso del presidente sig. Fazioli) e 11 ottobre 2017.

## 13. Scioglimento dell'Associazione

Nel caso di scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea generale decide l'attribuzione degli attivi residui, al netto di eventuali debiti, alla Direzione centrale di Zurigo del Soccorso svizzero d'inverno (al beneficio dell'esenzione fiscale), che li utilizzerà rispettando lo spirito dell'Art. 2 dei presenti Statuti, e in particolare indirizzandoli ai bisogni in Ticino.

## 14. Rimando

Per quanto non previsto dai presenti Statuti, si fa richiamo alle disposizioni vigenti del Codice Civile Svizzero.

  
II/La Presidente

SOCCORSO D'INVERNO TICINO

  
II/La Vice-presidente